

# VERBALE DI ACCORDO

Il giorno 27 marzo 2019, in Bergamo

tra

UNIONE DI BANCHE ITALIANE, nella sua qualità di Capogruppo, anche in nome e per conto di tutte le Società del Gruppo

e

le Organizzazioni Sindacali

- FABI
- FIRST/CISL
- FISAC/CGIL
- UILCA
- UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB

premesso in primo luogo che

- A. le Parti hanno sottoscritto in data 26.10.2017 un Accordo Quadro con il quale hanno, tra l'altro, concordato di procedere alla riduzione degli organici di Gruppo mediante l'esodo volontario di 398 dipendenti (comprensiva di 74 domande giacenti rivenienti dagli accordi aziendali delle banche incorporate);
- B. con successivo Verbale di incontro del 17.01.2018 le Parti - dopo essersi date atto dell'accoglimento di complessive 398 unità a livello di Gruppo in applicazione dei criteri condivisi nell'Accordo Quadro sopra citato - hanno concordato, *"in relazione alle ulteriori 650 domande residue e risultate fuori graduatoria in questa fase..."*, *"... di confermarne la validità e l'efficacia ai fini del loro futuro accoglimento, anche parziale, salvo rinuncia da parte dei singoli lavoratori interessati, qualora si rendessero disponibili risorse economiche straordinarie, nei limiti delle stesse e compatibilmente con le esigenze tecniche, organizzative e produttive e comunque secondo i criteri, le condizioni e le tempistiche da definirsi con apposito accordo sindacale attuativo"*.
- C. avendo l'Azienda rappresentato a suo tempo alle Organizzazioni Sindacali che le "risorse economiche straordinarie", nonché le "esigenze tecniche, organizzative e produttive" consentivano l'accoglimento di n. 369 domande ulteriori, con altro Verbale di incontro del 06.09.2018 le Parti si sono date atto dell'accoglimento delle correlate n. 369 domande, secondo i criteri stabiliti dall'accordo stesso;
- D. l'Azienda ha rappresentato alle Organizzazioni Sindacali che le attuali condizioni economiche e organizzative consentono l'accoglimento di ulteriori domande fra quelle rimaste giacenti;  
considerato inoltre che
- E. è stato emanato il D.L. 28.01.2019 n. 4 contenente rilevanti disposizioni anche in materia pensionistica;  
tutto ciò premesso e considerato, le Parti convengono quanto segue.

1. Tutto quanto sopra costituisce parte integrante ed essenziale del presente Verbale di accordo.

## PARTE I

### Domande residue di cui all'accordo 26.10.2017 e successivi correlati accordi

2. In ragione della dichiarazione dell'azienda di cui al punto D) delle premesse, le Parti convengono di ritenere accoglibili le domande giacenti di adesione al Piano di esodo incentivato con accesso al Fondo di Solidarietà relative alle prime n. 215 posizioni, definite in ragione della maggiore prossimità alla pensione considerata a livello di Gruppo.
3. Le Parti concordano che le uscite per accesso al Fondo di Solidarietà saranno attuate, di massima a partire dal 01.05.2019, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso e con applicazione delle condizioni di cui agli articoli 2.4, 2.5 (comprensivo della relativa Dichiarazione delle Parti) e 2.9 dell'Accordo Quadro 26.10.2017. A tale riguardo le Parti confermano che, con riferimento alle coperture assicurative di cui all'art. 2.5 del citato accordo, le condizioni applicabili al personale che beneficiano delle

prestazioni del Fondo di Solidarietà sono stabilite dagli accordi tempo per tempo vigenti per tale categoria di beneficiari.

4. Con riferimento alle domande rimaste residue a seguito dell'attuazione del punto 2, le Parti concordano il permanere della validità delle stesse ai fini del loro futuro accoglimento, salvo rinuncia da parte dei lavoratori interessati, qualora si rendessero disponibili risorse straordinarie, nei limiti delle stesse e compatibilmente con le esigenze, tecniche, organizzative e produttive e comunque secondo i criteri, le tempistiche e le condizioni da definirsi con apposito accordo sindacale attuativo.

## **PARTE II**

### **Incentivi all'esodo - Personale con decorrenza della prestazione pensionistica AGO non oltre il 1° gennaio 2020**

5. Ai dipendenti con diritto alla prestazione pensionistica AGO con decorrenza non oltre il 1° gennaio 2020 viene riconosciuta la facoltà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro a partire dal 1° maggio 2019, con esclusione reciproca di qualsiasi obbligo di preavviso, previa presentazione entro il 30.04.2019 di specifica richiesta da parte dell'interessato secondo le modalità che saranno definite dall'Azienda.
6. Al Personale di cui al precedente punto 5 verrà riconosciuto un importo omnicomprensivo lordo - da erogarsi quale incentivo all'esodo a titolo di trattamento aggiuntivo/integrazione del TFR secondo le disposizioni di legge vigenti in atto al momento della risoluzione del rapporto - corrispondente alle mensilità della retribuzione annua lorda in atto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro, indicate nelle ipotesi che seguono, tra loro alternative:
  - a. n. 6 mensilità per coloro che, all'atto della risoluzione del rapporto, hanno un'età anagrafica sino al compimento del 61° anno di età;
  - b. n. 5 mensilità per coloro che, all'atto della risoluzione del rapporto, hanno un'età anagrafica oltre i 61 anni e sino al compimento del 63° anno di età;
  - c. n. 4 mensilità per coloro che, all'atto della risoluzione del rapporto, hanno un'età anagrafica oltre i 63 anni di età;
  - d. n. 15 mensilità per le lavoratrici che esercitino l'opzione di richiedere la pensione di anzianità con il calcolo del "contributivo puro" ai sensi dell'articolo 16 del citato D.L. 28.01.2019 n. 4;
  - e. n. 15 mensilità per i titolari di pensione di invalidità (o comunque qualsiasi altro requisito previdenziale correlato alla diversa abilità).
7. Al personale che in virtù dell'applicazione della disciplina di cui al D.L. 28.01.2019 n. 4 (cd. pensione "quota 100") maturi il diritto alla prestazione pensionistica AGO entro i limiti di cui al punto 5 e il diritto stesso sia anteriore rispetto alla maturazione del diritto alla prestazione pensionistica AGO previsto per la cd. pensione "anticipata" e di "vecchiaia", il numero di mensilità di cui ai punti b e c del precedente punto 6 è incrementato di ulteriori n. 4 mensilità.
8. Al fine della determinazione delle mensilità di cui ai punti che precedono, verrà presa in considerazione, la RAL come definita dal comma 1 dell'art. 2.5 del citato Accordo quadro 26.10.2017.
9. Saranno accolte complessivamente, al massimo, n. 80 domande di incentivo all'esodo, identificate in ragione della maggior prossimità alla data di decorrenza del trattamento pensionistico.
10. La facoltà di aderire alla proposta di cui alla parte II del presente accordo viene riconosciuta anche a coloro che sono compresi nella parte I, in alternativa alla stessa e ove naturalmente per effetto delle nuove disposizioni del D.L. 28.01.2019 n. 4 la rispettiva posizione vi possa rientrare.

#### Nota a verbale

*Nei casi in cui la data di maturazione del requisito pensionistico sia antecedente a quella della decorrenza della prestazione pensionistica AGO ("finestra"), l'Azienda potrà fissare la data di risoluzione del rapporto di lavoro al momento della maturazione del requisito pensionistico, con riconoscimento, oltre all'incentivo di cui sopra, di un ulteriore numero di mensilità lorde, ad integrazione del TFR, pari a quello dei mesi eventualmente intercorrenti tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella di decorrenza della predetta "finestra".*

**PARTE III**  
**Norme finali**

11. Ove il D.L. 28.01.2019 n. 4 non dovesse essere convertito in legge oppure fosse convertito con modificazioni nelle parti che interessano il presente accordo, le Parti si incontreranno per le più opportune valutazioni.
12. UBI Banca fornirà alle Parti Sindacali nel corso di un apposito incontro il riepilogo delle domande confermate.
13. Le Parti potranno richiedere disgiuntamente incontri di verifica e comunque si incontreranno entro il 15.05.2019 per effettuare una valutazione di quanto definito ai punti che precedono, anche al fine di definire eventuali conseguenti determinazioni.

Letto, confermato e sottoscritto.

---

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

---

FABI

---

FIRST/CISL

---

FISAC/CGIL

---

UILCA

---

UNITÀ SINDACALE FALCRI SILCEA SINFUB